



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02914 DEL SEN. PIRRO ED ALTRI (res. n. 407 del 09 aprile 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alla assegnazione in missione dei vice commissari del Corpo di polizia penitenziaria all'esito del primo corso di formazione e ai correlati profili di legittimità, equità e tutela della dignità professionale, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, giova ricostruire il contesto amministrativo e ordinamentale nel quale si collocano i provvedimenti oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

In data 31 marzo 2026, si è concluso il primo corso di formazione per vice commissari della Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, bandito con provvedimento del 6 settembre 2023 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

Il corso, originariamente previsto in dodici mesi, è stato ridotto a otto mesi in applicazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, con la conseguente fissazione della procedura di scelta delle sedi al 1° aprile 2026.

In tale cornice, con nota del 24 marzo 2026, la Direzione generale del personale ha pubblicato le sedi disponibili per i vice commissari del I corso, richiamando l'articolo 9, comma 6, del provvedimento regolatore, che ancora l'assegnazione alla scelta dell'interessato secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito

delle sedi indicate dall'Amministrazione, e disciplina altresì la permanenza minima nella sede di prima assegnazione, nonché le ipotesi eccezionali di trasferimento per ragioni di prestigio dell'Amministrazione, pericolo rilevante o gravissime situazioni personali.

Tuttavia, la procedura di assegnazione è stata sospesa in ottemperanza ai decreti *ante causam* adottati nella medesima data, *inaudita altera parte*, dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in accoglimento di istanze cautelari proposte da appartenenti al Corpo, tra cui commissari capo del VII corso e vice commissari interessati dalla procedura stessa.

È proprio la sopravvenienza di tale vincolo giurisdizionale, unitamente alle esigenze di continuità del servizio e di corretta gestione delle risorse pubbliche, ad avere orientato le determinazioni di questa Amministrazione.

Non essendo possibile procedere all'assegnazione definitiva nelle more della definizione dei contenziosi, si è valutato l'ingente danno erariale che sarebbe derivato dal trattenere presso la sede formativa funzionari ai quali viene corrisposto l'intero emolumento.

In tale situazione, a decorrere dal 3 aprile 2026 e fino a nuove determinazioni, i neo vice commissari sono stati inviati in missione presso istituti connotati da maggiore complessità gestionale, anche in ragione della presenza di sezioni di "Alta sicurezza" e 41-*bis*, che richiedono un significativo impiego di risorse per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e per la repressione di condotte illecite in ambito intramurario, quali l'introduzione e il commercio illegale di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari, nonché fenomeni di disordini, rivolte, sopraffazioni tra detenuti e aggressioni al personale.

Quanto alla richiesta di verificare con urgenza legittimità e congruità dei provvedimenti adottati nei confronti dei vice commissari, si evidenzia che l'azione amministrativa, nel caso di specie, si è sviluppata nel perimetro degli obblighi derivanti

dal quadro normativo e dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria amministrativa, adottando una soluzione temporanea – l’invio in missione – funzionale a garantire, con la necessaria immediatezza, la copertura di esigenze operative in sedi particolarmente esposte e, al contempo, a non lasciare inattiva una risorsa già formata e retribuita a carico dell’Erario.

La missione, giova precisarlo, non costituisce un’assegnazione, neppure provvisoria, ma risponde a esigenze temporanee dell’Amministrazione in determinate sedi e, in quanto tale, si colloca nella fisiologia organizzativa del Corpo, il cui personale, in tutti i ruoli, è frequentemente inviato in servizio di missione per le più diverse necessità operative.

Infondato è altresì l’assunto secondo cui le determinazioni prese sarebbero espressive di una condotta vessatoria o discriminatoria.

Proprio perché non tutte le sedi individuate in base ai criteri di maggiore complessità coincidevano con le pregresse sedi di servizio dei funzionari o con sedi limitrofe, questa Amministrazione ha operato secondo criteri oggettivi e coerenti con l’interesse pubblico, valorizzando la disponibilità di posti, la compatibilità delle esperienze pregresse con la peculiare situazione dei comandi interessati e l’esigenza di intervenire tempestivamente, esplicitamente perseguita “con l’unico fine di non creare disparità di trattamento”.

Anche l’eccezione registrata in un solo caso, nel quale è stata disposta un’assegnazione provvisoria nella stessa sede di provenienza (unitamente ad altri due vice commissari), risulta motivata da esigenze di servizio reputate preminenti, connesse alle particolari condizioni dell’istituto e alla circostanza che il funzionario interessato, proveniente dal ruolo degli ispettori, aveva già rivestito in più occasioni l’incarico di Comandante di Reparto facente funzioni, sicché la conoscenza del contesto avrebbe assicurato un supporto immediatamente efficace nell’area della sicurezza.

Con riguardo, infine, alle iniziative volte a tutelare la dignità professionale e personale dei vice commissari coinvolti e ad assicurare criteri trasparenti, equi e non punitivi nelle assegnazioni di servizio, si rappresenta che la linea d'azione di questo Ministero è già chiaramente orientata in tal senso.

Da un lato, la scelta dell'invio in missione risponde a una logica di valorizzazione della professionalità, poiché consente ai neo funzionari di svolgere compiti di responsabilità e di rafforzare il dispositivo di sicurezza e coordinamento nei contesti più complessi, invece di rimanere inattivi per ragioni non dipendenti dall'Amministrazione di appartenenza, dall'altro, è stato formalmente ribadito che, non appena definita la fase cautelare dei contenziosi promossi, si procederà senza indugio a definire il procedimento di scelta delle sedi e la conseguente assegnazione, tornando così alla regola ordinaria fondata sulla graduatoria di fine corso e sulle opzioni espresse dagli interessati nell'ambito delle sedi previamente indicate.

In tale prospettiva, l'attenzione alla correttezza procedimentale e alla parità di trattamento costituisce parametro guida dell'azione amministrativa, che non può essere posta in dubbio alla luce di elementi meramente episodici, quali le dimissioni dal corso – pari, occorre precisare, a due e non a tre – in ordine alle quali non emergono profili di collegamento con un procedimento di assegnazione allo stato non ancora definito.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)